RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 426/85 *

I — Gli antefatti

1. Con contratto del 23 dicembre 1971, Jan Zoubek, giornalista residente in Bruxelles, si impegnava ad effettuare per la Commissione, direzione generale del commercio estero, uno studio intitolato « Catalogue, analyse et exploitation des positions des pays de l'Est pour une coopération économique en Europe » (catalogo, analisi e gestione delle posizioni dei paesi dell'est per una cooperazione economica in Europa) contro compenso forfettario di 100 000 BFR.

2. In virtù dell'art. 2 del contratto, una relazione sull'andamento dei lavori doveva venire fornita il 31 marzo 1972 e la relazione finale il 30 giugno 1972. Conformemente all'art. 4, n. 3, la Commisione versava allo Zoubek l'importo di 33 000 BFR al momento della stipulazione del contratto.

3. L'art. 7 del contratto stipula che, in caso di inadempimento o di adempimento carente imputabile al prestatore d'opera, la Commissione può, previa messa in mora tramite raccomandata, non seguita da esecuzione nel termine di 30 giorni, esercitare il proprio diritto di risoluzione, salva restando la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni.

4. In virtù dell'art. 8, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva a pronunciarsi su qualunque controversia vertente sull'esecuzione del contratto, che è disciplinato sostanzialmente dalla legge belga.

5. In una lettera del 23 giugno 1972, la Commissione rilevava che lo Zoubek non aveva inviato la relazione preliminare e gli chiedeva di specificare la data in cui sarebbe stato presentato lo studio. Con raccomandata del 27 ottobre 1972, essa metteva in mora lo Zoubek, invitandolo a trasmettere lo studio entro 30 giorni e preannunciando, in caso di inadempimento, la risoluzione del contratto.

6. Con raccomandata del 21 dicembre 1972, la Commissione dichiarava risolto il contratto e chiedeva allo Zoubek il rimborso dei 33 000 BFR. Il 27 luglio 1973 essa gli inviava un'ingiunzione di pagamento.

7. In una lettera del 20 dicembre 1973, lo Zoubek si appellava ad un accordo tra le parti stipulato nel novembre 1973, in virtù del quale egli avrebbe trasmesso alla Commissione due recenti copie del bollettino « East-West ».

8. Nella risposta del 21 dicembre 1973, la Commissione contestava la stipulazione di un siffatto accordo tra le parti, ma prometteva di informare lo Zoubek circa « le notizie che lo riguardavano ».

9. Il 17 dicembre 1979 la direzione generale competente della Commissione informava lo Zoubek che, se non avesse effettuato il pagamento, avrebbe trasmesso il fascicolo all'ufficio legale incaricandolo di adire le vie legali. Il 12 marzo e il 30 ottobre 1980 l'ufficio legale indirizzava allo Zoubek dei solleciti di pagamento.

10. In una lettera del 17 novembre 1980, il patrono dello Zoubek si richiamava ad un accordo stipulato tra la Commissione e il suo cliente onde procedere ad una compensazione tra l'importo di 33 000 BFR e il valore delle pubblicazioni « East-West » fornite dal 1974 in poi. Avendo inviato pubblicazioni per un valore di 65 000 BFR, lo Zoubek pretendeva dalla Commissione la differenza, pari a 32 000 BFR.

11. Nella risposta del 25 marzo 1981, la Commissione esponeva che le proposte di

* Lingua processuale: il francese.

compensazione fatte dallo Zoubek non erano state accettate dai responsabili della Commissione.

12. Il 23 giugno e il 12 novembre 1984 essa inviava allo Zoubek tassativi solleciti di pagamento.

II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1985 la *Commissione*, ricorrente, ha promosso un ricorso nei confronti dello Zoubek nel quale chiede che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

— di conseguenza, dopo aver constatato la risoluzione del contratto di studi dichiarata il 23 dicembre 1971 per inadempimento imputabile esclusivamente al sig. Zoubek, condannarlo a versare 33 000 BFR, maggiorati degli interessi legali praticati in Belgio, a decorrere dal 7 gennaio 1972;

— porre le spese del giudizio a carico dello Zoubek.

2. Il sig. *Jan Zoubek*, convenuto, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile, ma infondato;

— di conseguenza, disattendere le pretese della ricorrente.

Egli ha inoltre presentato nei confronti della Commmissione una domanda riconvenzionale fondata su un credito di 65 000 BFR, rappresentato dal valore delle forniture dei bollettini « East-West », concludendo che la Corte voglia:

— dichiarare ricevibile la domanda riconvenzionale ed accoglierla;

— di conseguenza, condannare la ricorrente a corrispondere all'istante l'importo di 32 000 BFR, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dal deposito della domanda, previa declaratoria della compensazione tra i crediti.

In ogni caso, egli chiede alla Corte:

— di porre le spese a carico della ricorrente.

3. La Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

4. A norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, la Corte, con decisione del 4 giugno 1986, ha affidato la causa alla prima sezione.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — *Sulla domanda principale*

1. La *Commissione*, ricorrente, ricorda che la Corte è competente a conoscere della controversia in virtù della clausola compromissoria, ai sensi degli artt. 42 del trattato CECA, 153 del trattato CEEA e 181 del trattato CEE, cui si fa riferimento all'art. 8 del contratto.

Poiché il convenuto non ha adempiuto le sue obbligazioni contrattuali, la Commissione ha a giusto titolo dichiarato risolto il contratto.

Conformemente all'art. 1142 del codice civile belga, applicabile al contratto, in virtù del quale qualsiasi obbligazione di fare o di non fare conferisce diritto al risarcimento in caso di inadempimento da parte del debitore, la Commissione reclama dallo Zoubek il rimborso dell'acconto di 33 000 BFR. A titolo di indennizzo per l'indisponibilità di detta somma essa chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali praticati in

Belgio a decorrere dal 7 gennaio 1972, data della corresponsione dell'anticipo.

Nessun accordo transattivo sarebbe stato stipulato con il convenuto nell'ambito della costituzione della società « East-West ». Lo Zoubek farebbe artificiosamente confusione tra la sua persona e detta società e tra le prestazioni specifiche di ricerca documentaria, oggetto del contratto del 1971, e le pubblicazioni nel bollettino di informazione della società commerciale « East-West ».

2. Lo *Zoubek*, convenuto, non contesta la risoluzione del contratto. Al termine del 1973 sarebbe stato stipulato un accordo con il responsabile della Commissione, in virtù del quale lo Zoubek s'impegnava a fornire gratuitamente, come contropartita dei 33 000 BFR reclamati dalla Commissione, le pubblicazioni della società « East-West », di cui egli è direttore-editore, società costituita per la pubblicazione di studi come quello richiesto con il contratto del 1971. La Commissione non avrebbe chiesto alcun indennizzo al momento della risoluzione né ha preso iniziative prima del 1979. Indubbiamente l'accordo transattivo non sarebbe stato steso per iscritto in un documento chiaro ed univoco. Le pubblicazioni che egli ha trasmesso alla Commissione, a sue spese, il 20 dicembre 1973, non sono tuttavia state rifiutate. L'impegno della Commissione di tenerlo al corrente appena possibile delle informazioni che lo riguardavano, come si dichiara nella lettera del 21 dicembre 1973, è stato seguito da un impegno verbalmente confermato e da una prosecuzione delle forniture durante 5 anni. L'esistenza dell'accordo sarebbe dimostrata ad abundantiam dall'adempimento, per 5 anni, delle obbligazioni da parte sua, senza contestazioni da parte della ricorrente. Dopo un silenzio prolungato e circostanziato la Commissione non potrebbe, nell'attuale situazione, contestare l'esistenza di detto accordo.

Se la Corte di giustizia considerasse la domanda della Commissione fondata, gli interessi giudiziari o legali sarebbero tuttavia dovuti solo dalla data del deposito della domanda.

B — *Sulla domanda riconvenzionale*

1. Lo Zoubek espone che il valore dei bollettini « East-West » forniti alla Commissione dal 1974 al 1978, in applicazione dell'accordo transattivo, ammonta a 65 000 BFR. Si dovrebbe dichiarare la compensazione tra i 33 000 BFR reclamati dalla Commissone e detto importo. Per il restante, egli chiede in via riconvenzionale alla Commissione il versamento di 32 000 BFR, con gli interessi moratori a decorrere da detta domanda. Poiché lo Zoubek ha messo a disposizione questo materiale, non è stato possibile emettere una fattura. Qualora la Corte ritenesse fondata la domanda principale, vi sarebbe arricchimento indebito da parte della Commissione.

2. A giudizio della *Commissione*, la domanda riconvenzionale è irricevibile. Né i trattati né gli statuti della Corte di giustizia, né i regolamenti di procedura contemplano la facoltà, per una parte convenuta, di promuovere, nell'ambito di un'azione il cui oggetto è definito rigorosamente nella domanda, un'azione riconvenzionale. La competenza della Corte è fondata sulla clausola compromissoria inclusa nel contratto. Onde rivendicare qualsiasi credito per forniture di bollettini d'informazione, i rappresentanti della società « East-West » dovrebbero promuovere un'azione nei confronti della Commissione dinanzi ai giudici nazionali e ciò a norma dell'art. 183 del trattato CEE.

Anche se un'eventuale compensazione fosse stata menzionata nel corso degli incontri tra lo Zoubek e i responsabili della Commissione, quest'ultima avrebbe precisato, nella lettera del 21 dicembre 1973, che non era

stato stipulato alcun accordo transattivo. Una compensazione sarebbe d'altronde stata impossibile, in quanto la rivista « East-West » è di proprietà della società commerciale che porta la stessa ragione e non già proprietà personale dello Zoubek.

La Commissione produce d'altra parte documenti redatti dalla sua biblioteca dai quali risulta che diversi abbonamenti al bollettino « East-West » sono stati fatti e pagati tra il 1970 e il 1977, tramite la ditta Office international des librairies di Bruxelles e, a decorrere dal 1978, direttamente presso la società « East-West ».

F. Schockweiler
giudice relatore